



**Ordinamento
bancario globale**

**Ecocomm, terzo anno,
secondo semestre,**

a.a. 2021-2022

Lezioni prof.ssa

M. Bonini



**Il ruolo
delle
banche**

**nel
sistema
finanziario**



L'assetto delle
banche
dopo l'Unità
d'Italia
e all'inizio del
Novecento:

- 1882:
il
Codice del Commercio
- 1926 e 1936:
Le due Leggi bancarie

DURANTE E DOPO L'OTTOCENTO: LE BANCHE IN ITALIA, SINTESI (1)

Dopo l'Unità d'Italia

- a) disciplina delle banche *non si distingue* da quella delle altre imprese fino alla fine dell'Ottocento;
- b) poche norme speciali inserite nel **Codice di commercio del 1882** (previsti più di frequente obblighi di pubblicità per i dati contabili – rispetto alle altre imprese; disciplina anche le **Banche popolari**);
- c) legge particolare per le **Casse di risparmio** (l. 15 luglio 1888, n. 5546).

Instabilità finanziaria e prima disciplina organica della materia: 1926

DURANTE E DOPO L'OTTOCENTO: LE BANCHE IN ITALIA, SINTESI (2)

Instabilità finanziaria e

prima disciplina organica della materia: 1926

- a) imprese che raccoglievano depositi denominate «aziende di credito»;
- b) «aziende di credito» sottoposte a:
 - ➔ norme speciali,
 - ➔ controlli pubblici;
- c) fissata disciplina di base per:
 - ➔ controllare l'accesso al mercato,
 - ➔ controllare l'espansione delle aziende di credito;

DURANTE E DOPO L'OTTOCENTO: LE BANCHE IN ITALIA, SINTESI (3)

- d) **autorizzazione** Ministro delle Finanze (avvio, impresa, fusione e apertura filiali),
- e) introduzione **capitale minimo iniziale** per la creazione delle aziende;
- f) introduzione **regole prudenziali**: rapporto fra patrimonio e depositi, limiti alla concentrazione degli affidamenti in rapporto al capitale;
- g) alcuni compiti di **vigilanza** sulla raccolta dei dati di bilancio e sul rispetto della disciplina vigente alla **Banca d'Italia**.

MA: intervento insufficiente

per fronteggiare la **crisi del 1929** derivante dalla Grande Depressione.

DURANTE E DOPO L'OTTOCENTO: LE BANCHE IN ITALIA, SINTESI (4)

Legge bancaria del 1936:

a) regola della **specializzazione temporale** e

b) principio di **separatezza tra banca e industria**.

Ad a): regola comporta la distinzione fra

- **aziende di credito** (cui è riservata l'operatività nel breve termine, con scadenza contrattuale entro 18 mesi),
- **istituti di credito speciale** (caratterizzati da un'operatività nel medio-lungo termine),
- col tempo: **distinzione sempre più attenuata** (cd. **despecializzazione degli intermediari creditizi**).

NEL NOVECENTO: LE BANCHE IN ITALIA, SINTESI (5)

Oltre alla specializzazione temporale: sistema creditizio italiano caratterizzato anche dal **principio di specializzazione funzionale** (progressivamente attenuato).

Significato del principio:

- **distinzione** per categorie giuridiche,
- in origine a ciascuna categoria corrispondeva una **differenziazione** relativa
 - a) alla **estensione territoriale dell'operatività dell'intermediario**,
 - b) a **operazioni** realizzate e
 - c) alle **controparti** coinvolte.

NEL NOVECENTO: LE BANCHE IN ITALIA, SINTESI (6)

Oltre alla distinzione fra **aziende di credito e istituti speciali di credito**:

- a) istituti di credito pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinarie, casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria, banche popolari e casse rurali artigiane;
- b) ciascuna di queste: caratteristiche operative specifiche di diritto o di fatto,
- c) di conseguenza: **ulteriore** specializzazione funzionale e territoriale.

NEL NOVECENTO, DAL 1990: LE BANCHE IN ITALIA, SINTESI (7)

Modello della **banca universale**: ossia dell'istituto in grado di offrire alla clientela una notevole **serie di servizi finanziari**

(risparmio gestito, titoli e fondi, polizze, mezzi di pagamento ecc.),

a) accolto dal d.lgs. 14 dicembre **1992**, n. 481 (atto di recepimento della **seconda direttiva comunitaria in materia creditizia**) e poi generalizzato dal **TUB**,

b) e poi dal **TUB** (prima versione, d.lgs. 1 settembre **1993**, n. 385), con il quale

↓ tutte le forme di specializzazione (v. *slides* precedenti),

↑ limite territoriale a) all'operatività delle banche di credito cooperativo (le *ex* casse rurali e artigiane) e

b) ad alcune attività (v. credito su pegno)

→ ma solo in quanto soggette ad autorizzazione della Banca d'Italia.



Il ruolo delle banche nel sistema finanziario

L'assetto delle banche in Italia dalla fine degli anni Novanta ad oggi

- la Legge «Amato»
- il Testo unico bancario (o TUB)
- le Direttive sovranazionali

1990: LA RISTRUTTURAZIONE DELLE BANCHE IN ITALIA (1)

a) Legge «Amato» (l. 30 luglio 1990, n. 218, e d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356):

conduce le **banche pubbliche** alla assunzione generalizzata della **forma di società per azioni** ;

b) in concreto: la maggioranza delle **ristrutturazioni** delle banche mediante

- conferimento dell'azienda bancaria a **una s.p.a.**,
- **titolare del pacchetto di controllo** = un soggetto denominato dalla stessa legge «ente pubblico conferente» (cd. **fondazione bancaria**).

1990: LA RISTRUTTURAZIONE DELLE BANCHE IN ITALIA (2)

b.1) la fondazione bancaria:

- detiene la **partecipazione bancaria** a meri **fini di reddito**;
- **di conseguenza**: deve **destinare i dividendi** attribuiti dalla banca al perseguimento di **finalità pubbliche** (definite dallo statuto della fondazione stessa);
- **a volte**: fondazione = **unico socio** (attraverso una procedura di costituzione per atto unilaterale della s.p.a.).

1990: LA RISTRUTTURAZIONE DELLE BANCHE IN ITALIA (3)

c) le fondazione bancarie:

- **a lungo:** proprietarie dei pacchetti di maggioranza delle principali banche italiane;
- **di conseguenza:** riforma del 1990 passaggio per le banche dal «diritto pubblico» al «diritto comune», ossia piena collocazione dell'attività bancaria nel **diritto dell'impresa**;
- **quindi:** v. base giuridica costituzionale artt. 41 e 47 Cost.



**Il ruolo delle
banche
nel sistema
finanziario**

**Legge «Amato»:
immediata
privatizzazione delle
banche italiane?**

Risposta negativa

1992

L'AVVIO DEL MERCATO UNICO EUROPEO (1)

Tre Direttive sovranazionali:

- a) **Direttiva 28 giugno 1973, n. 73/183/CEE del Consiglio:** comporta la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari;
- b) **Direttiva 12 dicembre 1977, n. 77/780/CEE del Consiglio, nota come *Prima direttiva*:** riguarda il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio;
- c) **Direttiva 15 dicembre 1989, n. 89/646/CEE del Consiglio, nota come *Seconda direttiva*:** relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (modifica la direttiva n. 77/780/CEE).

1992

L'AVVIO DEL MERCATO UNICO EUROPEO (2)

a) Direttiva sovranazionale n. 73/183/CEE all'origine del mercato unico in ambito bancario: sancisce modello della **banca universale** (ispirato a quello tedesco);

b) di conseguenza: ↓ regola della specializzazione temporale,
• **quindi:** banche commerciali iniziano a esercitare **anche il credito a medio e lungo termine;**

v. però base giuridica costituzionale artt. 41 e 47 Cost.:

piena armonia con il quadro giuridico sovranazionale?



**Ordinamento
bancario globale**

**Ecocomm, terzo anno,
secondo semestre,**

a.a. 2021-2022

Lezioni prof.ssa

M. Bonini